



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 10

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo

Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Marzo, alle ore 20.30, in Pavia nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto

SACCHI ANTONIO	P	CHIERICO SILVIA	P
DEPAOLI MASSIMO	P	CATTANEO ALESSANDRO	A
MADAMA ELENA MARIA	P	BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO	P
BRENDOLISE FRANCESCO	P	MITSIPOULOS ANDRIANOS	P
MAGGI SERGIO	P	ARCURI GIUSEPPE	A
PALUMBO GIUSEPPE	P	LANAVE CARMELA	P
OTTINI DAVIDE	P	LONGO BARBARA LUCIA	A
GIULIANI GUIDO	P	POMA VITTORIO	A
LORUSSO GIUSEPPE	P	DECEMBRINO LIDIA	P
FURINI LUIGI	P	MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA	A
BRUZZO MARIA CRISTINA	P	NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA	P
VIGNA VINCENZO	P	POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO	P
BIANCHI CLAUDIA	P	FALDINI RODOLFO	P
CAMPANELLA ANTONIO	P		
GATTI MARIATIME	P		
LISSIA MICHELE	P		
VIGO ELENA	P		
KARYTINOS PANAJOTIS	P		
GORGONI STEFANO	A		
RIZZARDI ROBERTO	A		

Totale presenti: n. 26

Totale assenti n. 7

Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 1 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo".

Segue la discussione riportata nel verbale di seduta;

(Entra il Consigliere Rizzardi Roberto. Presenti n. 27)

(Escono i Consiglieri: Giuliani Guido, Furini Luigi. Presenti n. 25)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Delegato Gregorini Angela;

Premesso che:

- Il Comune di Pavia, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 34 del 4 settembre 2014, aderendo al "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" è da tempo impegnato ad utilizzare tutti gli strumenti possibili di contrasto al gioco d'azzardo;

- In tale atto, venivano evidenziati, oltre agli aspetti economici anche quelli relativi alla serenità e la sicurezza delle persone e delle famiglie messe a rischio dall'abuso del gioco d'azzardo, patologia questa (GAP), che veniva riconosciuta a livello nazionale nei LEA (livelli essenziali di assistenza);

Preso atto che:

- Il Sindaco con proprie ordinanze numero 68 del 30 dicembre 2011 e 57459 del 23 ottobre 2014, disciplinava gli orari di esercizio delle sale da gioco e limitava gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro stabilendo la fascia di funzionamento dalla ore 10.00 alle ore 13.00 e dalla 18.00 alle 23.00, al fine di tutelare le fasce più deboli;

- Il Consiglio Comunale in data 10 novembre 2014, poneva all'ordine del giorno l'impegno a coordinarsi con altri Comuni per formulare una proposta di legge nazionale fondata sulla riduzione dell'offerta e sul contenimento dell'accesso alle slot machines nonché su una adeguata informazione, prevenzione e cura del fenomeno;

- La Giunta Comunale con deliberazione numero 173 del 24 settembre 2015, approvava il progetto per la partecipazione al "Bando regionale per azioni di prevenzione e contrasto al Gioco d'azzardo patologico, (GAP);

- Il Consiglio Comunale con deliberazione numero 12 del 19 aprile 2011 e successivamente con deliberazione numero 31 del 27 aprile 2017, modificava il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, introducendo norme più restrittive relativamente al posizionamento delle slot machines;

- Il Consiglio Comunale con deliberazione numero 22 del 16 maggio 2017, approvava la variante urbanistica con la quale, oltre ad altre disposizioni normative, venivano individuati i luoghi sensibili nelle vicinanze dei quali non possono essere installate nuove slot;

- La Giunta Comunale con deliberazione numero 201 del 12 ottobre 2017, approvava i progetti per la partecipazione al bando regionale dedicato agli Enti locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico denominati "Quartieri no slot" e "Pavia gioca sano: ricerca e formazione in rete";

Visti:

- gli interventi attuati dal Comune di Pavia, in tema di ludopatia, e comunicati con lettera inviata dal Vice Sindaco Angela Gregorini in data 4 dicembre 2017 P.G. 95348, al Prefetto di Pavia, con la quale venivano evidenziati i provvedimenti e le azioni specifiche assunte dall'Amministrazione in

relazione al gioco patologico ed i risultati ottenuti;

Ritenuto che:

- la partecipazione attiva ai tavoli di coordinamento a livello nazionale hanno consentito all'Amministrazione comunale di maturare una notevole esperienza in tema di ludopatia e che il Regolamento predisposto dal Comune di Pavia, possa costituire punto di riferimento anche da altri Comuni;

Vista:

- la relazione del Dipartimento Dipendenze dell'Asl di Pavia avente ad oggetto: "le problematiche di abuso/dipendenza nella provincia di Pavia - Anno 2013" in cui è evidenziato che la dipendenza da gioco d'azzardo è cresciuta negli ultimi anni in modo costante. Rilevato in particolare che dai dati raccolti nei diversi servizi territoriali, il Comune di Pavia è al primo posto per numero di pazienti / soggetti con dipendenza dal gioco rispetto agli altri Comuni della Provincia dimostrando inoltre che tale dipendenza è cresciuta nel 2013 del 22,3% rispetto del 2012 e che i pazienti presi in cura per "gambling" come diagnosi specifica risultano 115 soggetti solo nel 2013;

- il rapporto del Movimento NO SLOT di Pavia avente ad oggetto: "Relazione tecnica gioco d'azzardo patologico" in cui è evidenziato che in Italia il fenomeno del gioco d'azzardo è in continua crescita ed in particolare nel Comune di Pavia e Provincia la spesa per tale attività è dell'8% del PIL provinciale, tale per cui, Pavia è definita dai media italiani e stranieri "la capitale italiana dell'azzardo";

Rilevati inoltre:

- i dati preoccupanti con specifico riferimento alla popolazione studentesca, stante un'indagine fatta nelle scuole superiori di Pavia (2012), ad opera del Tavolo Permanente sulla Prevenzione delle Dipendenze, istituito dal Comune di Pavia, che su un campione di 1864 studenti di prima superiore ha osservato quanto segue: il 15% ha giocato almeno una volta alle slot machine o giochi simili iniziando per lo più tra i 12 e 14 anni, il 70 % ha dichiarato di giocare meno di una volta al mese ma il 7% riporta una frequenza di gioco quotidiana. Dati quest'ultimi confermati da un'ulteriore indagine fatta anche nel 2013 da cui si evince in particolare che il 7,7% dei giovani arriva a trascorrere più di due ore al giorno nel weekend giocando d'azzardo on line;

- alla Comunità Casa del Giovane di Pavia giungono frequenti richieste d'aiuto e di consulenza, circa 60/70 al mese, da parte di persone che entrano in contatto direttamente o indirettamente con il gioco d'azzardo: giocatori, familiari, gestori d'esercizi, giornalisti, associazioni;

Visti:

I dati di seguito riportati e le esperienze di altri Comuni che costituiscono elemento essenziale e di alta priorità per la predisposizione di una regolamentazione a livello comunale che consenta agli organi di Polizia una più efficace azione di prevenzione e controllo sulle attività di gioco;

Considerato che:

Tale priorità nasce principalmente dai dati allarmanti rilevati nel Comune di Pavia riferiti all'anno 2013 qui di seguito riportati:

– Una slot machine ogni 104 abitanti per un totale di 576 newslot e 66 videolotteri in una città con popolazione di circa 72.000 abitanti;

–173 locali pubblici su 467 censiti in città hanno al loro interno una o più slot machine;

–8% del PIL provinciale viene speso per il gioco d'azzardo;

→ La spesa per il gioco d'azzardo in Provincia di Pavia è pari a € 2.954,00 l'anno pro-capite, di cui € 1.634,00 in Comune di Pavia (più del doppio della media stimata a livello nazionale);

Constatato che:

a seguito delle azioni mirate da parte di questa Amministrazione i dati sul gioco d'azzardo nelle città di Pavia risultano i seguenti:

riepilogo dati dal 2013 ad oggi

anno	Spesa pro capite	awp	Diff.	Slot abitante	Punti gioco
2013	1.634,00 €. l'anno	642		1/104	150
2015	1.301,40 €. l'anno	587	- 55	1/122	140
2016	1.235,90 €. l'anno	530	- 112	1/137	117
2017		457	- 185	1/158	87

Considerato che:

- come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali;

Ritenuto:

- di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.lgs. 267/2000 che recita: " Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Rilevata quindi l'esigenza di normare con un atto dedicato la prevenzione ed il contrasto delle patologie legate al gioco d'azzardo che superi integrandole le previsioni del capo VII del vigente regolamento di polizia urbana;

Dato atto che:

- si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;

Visto:

- l'art 50, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: " *il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti* ";

Viste:

la circolare nr 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- Sale bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Viste:

- le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) nr 3271 del 30/06/2014 e nr 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: *“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute“;*

Vista:

la sentenza Corte Costituzionale nr 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale“;*

Atteso che:

- la normativa in materia di gioco d'azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti – non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art.117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenze 10 novembre 2011 n.300 e 21 aprile 2015 n.995), tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 50 del D.lgs. 267/2000;

Rilevato che:

- la disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme;

Rilevato altresì che:

- il potere esercitato dal Sindaco (ex art. 50, comma 7, TUEL) non interferisce con quello alla tutela dell'ordine e della sicurezza demandato agli organi statali, accedendo alla tutela degli interessi della comunità locale e, più in particolare, del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica e della circolazione stradale, mediante la riorganizzazione dell'orario di esercizi quali le sale giochi, comunque qualificabili come “pubblico esercizio” destinato all'intrattenimento, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza N.3378 dell'1/8/2015);

Dato atto che:

- le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, come “pubblici esercizi”, di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica;

Rilevato che per quanto precede è stato redatto un Regolamento per la prevenzione e il contrasto

delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente proposta

Visto:

- il R.D. n. 773 del 18/06/1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“ ed in particolare l’art. 110;

Vista:

- la Legge Regionale 21 Ottobre 2013 n. 8 “ norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo” dove sono state emanate varie disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP) nonché il trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;

Vista:

- la D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274 “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013 n. 8);

Visto:

- il Reg. Reg. 16 dicembre 2014 n. 5 “Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

Vista:

- la L.R. 11 del 2015 “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

Visto:

- il decreto legge 13 Settembre 2012 nr 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 : “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

Visto:

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.10.2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;

Visto:

- il Decreto del Ministero delle Finanze e dell’Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT);

Visto:

- il decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S.;

Visto:

- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana per il decoro della Città e la sicurezza dei cittadini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 19.04.2011 integrato con

Deliberazione di Consiglio Comunale numero 31 del 09.07.2012 ed in particolare l'art 3 rubricato: "Ordinanze Sindacali ed ordini verbali;

Vista:

- le proprie precedenti ordinanze numero 68 del 30.12.2011 e numero 57459 del 2014 e ritenuto, alla luce delle sopra richiamate nuove condizioni ambientali, di dover estendere la portata della limitazione oraria di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro;

Rilevata:

la competenza del Consiglio comunale ad adottare l'allegato Regolamento sulla base delle norme di seguito indicate;

Visti:

- l'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 che recita: " Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

- l'art. 31 comma 2 D.l. 201/2011 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 214/2011, il quale recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

- l'art. 34, comma 2 D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 214/2011, il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità";

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL dal dirigente del Settore Personale e Servizi al Cittadino e dal dirigente Sicurezza Urbana e Protezione civile in relazione alla regolarità tecnica allegati per costituire parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 6 Marzo 2018;

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

(Entra il Consigliere Giuliani Guido. Presenti n. 26)

(Escono i Consiglieri: Faldini Rodolfo, Lanave Carmela, Mitsiopoulos Andrianos. Presenti n. 23)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 23	
Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Bobbio Pallavicini Antonio, Decembrino Lidia, Niutta Nicola Ernesto Maria (3)	
VOTANTI N. 20	
VOTI FAVOREVOLI N. 20	Bianchi Claudia, Brendolise Francesco, Bruzzo Maria Cristina, Campanella Antonio, Chierico Silvia, Depaoli Massimo, Gatti Mariattime, Giuliani Guido, Karytinios Panajotis, Lissia Michele, Lorusso Giuseppe, Madama Elena Maria, Maggi Sergio, Ottini Davide, Palumbo Giuseppe, Polizzi Giuseppe Eduardo, Rizzardi Roberto, Sacchi Antonio, Vigna Vincenzo, Vigo Elena,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo come allegato "A" al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale e costituito da 9 articoli e che lo stesso assumerà efficacia trascorsi i termini di pubblicazione;
3. di dare atto che l'approvazione del citato Regolamento non comporta alcun onere di carattere economico a carico del Comune di Pavia e che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il titolo VIII "prescrizioni di competenza comunale per l'apertura di sale pubbliche da gioco e sale scommesse" del Regolamento comunale di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Antonio Sacchi

Segretario Generale
Carmelo Fontana



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 14 del 09/02/2018

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

12/02/2018

Il Dirigente
LONGHETTI GIANFRANCO / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 14 del 09/02/2018

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

13/02/2018

Dirigente

Crocco Flaviano / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

N. 14 del 09/02/2018

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo

Parere non espresso in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

13/02/2018

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 10

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 27/03/2018

Il Responsabile della pubblicazione
STEFANIA MARIA CODENA / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 10

Esecutività

Divenuta esecutiva il 07/04/2018 per decorrenza dei termini di cui all'Art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000.

Pavia, 09/04/2018

Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico
(derivante dalle forme di gioco lecito previste ed autorizzate ai sensi del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. nonché della L.R. Lombardia n. 8/2013)

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Divieti

Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse

Art. 5 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

Art. 6 - Orari di esercizio delle attività

Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Norme Transitorie

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e svolgimento delle attività di gioco lecito, previste ed autorizzate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.), nonché dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013, dalla D.G.R. n. 1274 /2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 e s.m.i;
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività di gioco utilizzando apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (previsti e disciplinati dall'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931, sia in pubblici esercizi che in altri esercizi o aree aperte al pubblico, o in sale da gioco, sale scommesse e/o ambienti dedicati al gioco;
 - b) attività di gioco esercitato mediante apparecchi tra loro collegati in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - c) attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - d) lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo, venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento tutti i giochi che non sono ricompresi nell'articolo precedente ovvero:
 - a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento di abilità sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) a condizione che gli stessi non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - b) il gioco del bingo, considerato sostitutivo del tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza di gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - c) i giochi del lotto, del superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della regolamentazione;
 - d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Art. 2 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli peraltro, già apprezzabili e documentati per la salute pubblica, il risparmio familiare, la serenità familiare, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze

sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto;

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco compulsivo anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile;
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori e della famiglia;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
4. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito;
5. L'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno sul territorio e sui cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

Art. 3 – Divieti

1. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità;
2. In tutti gli altri locali in cui si svolge il gioco d'azzardo lecito, art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., non è consentito l'utilizzo dei giochi con vincita in denaro ai minori di anni 18;
3. E' vietata l'attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito;
4. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on line gestite da soggetti privi di

qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità nazionali, per ottenere vincite in denaro.

Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente;
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente;
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo, venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte del soggetto autorizzato, sulla base delle normativa nazionale vigente;
4. L'apertura ed il trasferimento di sede delle sale da gioco dell'art. 86 T.U.L.P.S. di cui al primo comma, delle sale scommesse dell'art. 88 T.U.L.P.S. di cui al terzo comma, nonché l'installazione di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S., sono soggetti prima del rilascio della licenza, da parte dell'autorità competente, alla verifica della distanza di mt 500 da luoghi sensibili nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013 modificata dalla legge regionale n. 11/2015, dalla DGR n. 1274/2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 come modificato dal Reg. Regionale n. 10/2015;

Art. 5 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 modificata dalla legge regionale n. 11/2015, dalla D.G.R. n. 1274/2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 come modificato dal Reg. Regionale n. 10/2015 è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 8/2013 e s.m.i. sono considerati luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, i seguenti:
 - esercizi di compro-oro, argento ed oggetti preziosi;
 - agenzie di pegni e prestiti;
 - sportelli bancomat.

3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all'esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati.

Art. 6 - Orari di esercizio delle attività

1. Nei locali di cui all'art. 3 c. 1, del presente Regolamento, il funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., ovunque installati, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
2. Il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110 comma 6 del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi devono rispettare i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività'

1. Fermo restando i divieti di cui al precedente articolo 3, l'attività oggetto del presente Regolamento è svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Nei locali di cui all'art. 3 comma 2, ove sono installati almeno tre giochi di cui all'art. 110 comma 6, dev'essere individuata un'unica area dedicata al gioco, delimitata con colonnine a nastro o corda;
 - Nei locali di cui all'art. 3 c. 2 del presente Regolamento l'area, adibita all'istallazione dei giochi non deve avere le finestre oscurate e gli apparecchi, se superiori a tre, devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro;
 - è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali;
 - i locali e le aree ove sono installati i giochi, con vincita in denaro, devono essere dotati di sistema di videosorveglianza; è fatto obbligo, da parte del gestore, di posizione in punto ben visibile informativa relativa alla presenza di tale impianto;
 - i locali di cui all'art. 3 c. 1 devono essere ubicati al piano terreno e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via;
 - deve essere esposto all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile da Regione Lombardia tramite le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile;
 - gli esercenti (nel Regolamento regionale, chiamati gestori) sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo;
 - gli esercenti sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza;
 - E' fatto obbligo di esporre all'ingresso dei locali destinati a sale da gioco d'azzardo lecito e nelle aree individuate all'interno dei locali di cui all'art. 3 c. 2 del presente Regolamento, ospitanti gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, appositi cartelli indicanti il divieto di ingresso/utilizzo ai minori di anni 18;

- E' vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini, proiezioni e altro che pubblicizzino le vincite in denaro avvenute.

Art. 8 – Sanzioni

1. L'Amministrazione comunale esercita, tramite la Polizia Locale, i controlli sul rispetto della normativa regionale e comunale nei locali in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge;
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria;
4. La violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili comporta la sanzione amministrativa prevista, pari a €. 15.000,00 per ogni apparecchio installato in violazione della distanza minima. La stessa sanzione è prevista anche per i casi di nuova installazione, a cui sono equiparati il rinnovo del contratto, il cambio di gestore ed il trasferimento. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell'apparecchio (art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013);
5. La violazione del regolamento regionale n. 5 del 2014 sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito comporta la sanzione amministrativa prevista, da €. 500,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013 e art. 6 del r.r. n. 5 del 2014, come sostituito dall'art. 1 del r.r. n. 10 del 2015);
6. La violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette etichette) comporta la sanzione amministrativa prevista di 500 euro, sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false (art. 10, comma 1 ter, della l.r. n. 8 del 2013);
7. Fa violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), comporta la sanzione amministrativa, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013);
8. La mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, comporta la sanzione amministrativa, €. 1.000,00 a €. 5.000,00 (art. 10 comma 3, della l.r. n. 8 del 2013);

9. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (di cui al R.D. n.773/1931) dai Comuni, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17-bis, 2° comma, TULPS, cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00;
10. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. dai Questori, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.17, 1° comma, del T.U.L.P.S., cioè cui con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;
11. per le autorizzazioni rilasciate dai Monopoli di Stato, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7-bis del TUEL (D.lgs. 267/2000) con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
12. Le violazioni al presente Regolamento non già disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 € 500,00;
13. Per tutte le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione inflitta (art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981);

Art. 9 - Norme Transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo unico degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. Le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
3. Il presente Regolamento abroga il titolo VII del Regolamento comunale di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 10

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo

Il Segretario Generale

attesta che i seguenti allegati dal N. 1 al N. 4 sono parte integrante e sostanziale della deliberazione in oggetto:

- 1) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00 (dirigente Personale e Servizi al Cittadino) .
- 2) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00 (dirigente Sicurezza Urbana e Protezione Civile) .
- 3) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00 (dirigente Servizi Finanziari e Contratti) .
- 4) Allegato A) Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo

Pavia, 22/03/2018